PRASSI DI RIFERIMENTO

Linee guida per la definizione delle attività riguardanti la composizione della crisi da sovraindebitamento e i rapporti con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)

Guidelines for determining the actvities concerning consumer's over-indebtedness and relations with chartered bodies of crisis management

La prassi di riferimento fornisce delle linee guida per la definizione del processo che caratterizza le attività riguardanti la composizione della crisi, così come previsto dalle disposizioni di legge, andando a definire ogni fase di analisi documentale, tecnico-giuridica e formale rispetto alla gestione dei rapporti con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).

Il documento specifica, inoltre, i requisiti del soggetto che può istituire l'OCC presso il Segretariato Sociale con la conseguente iscrizione all'Albo OCC tenuto dal Ministero della Giustizia.

La prassi di riferimento definisce, infine, i requisiti per la formazione del profilo di gestore della crisi per la composizione della procedura da sovraindebitamento.

Pubblicata il 6 maggio 2020

ICS 03.100







© UNI Via Sannio 2 – 20137 Milano Telefono 02 700241 www.uni.com – uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.

I contenuti possono essere riprodotti o diffusi (anche integralmente) a condizione che ne venga data comunicazione all'editore e sia citata la fonte.

Documento distribuito gratuitamente da UNI.

PREMESSA

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 82:2020 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:

SISTEMA IMPRESA - Confederazione delle Imprese e dei Professionisti Via Olivetti, 17 26013 Crema (CR)

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo "Composizione dell'OCC", condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti nominati da SISTEMA IMPRESA:

FABRIZIO ANGELELLI – Project Leader
BRUNO BARBIERI
MARCELLA CARADONNA
OLIMPIA CHIARUGI
DANILO DI GIOIA
GIOVANNA DOMINICI
SARA PERALDO
RENATO TORSELLO

Si ringrazia l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano per il contributo che ha fornito nello sviluppo della presente UNI/PdR.

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell'UNI il 5 maggio 2020.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i "prodotti della normazione europea", come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione.

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	4
3	TERMINI E DEFINIZIONI	5
4	PRINCIPIO	7
5	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA	
SOVR	AINDEBITAMENTO	8
5 4	ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	0
5.1	FASE 1 - FASE PRELIMINARE DI CONTATTO CON IL DEBITORE	
5.1.1	FASE 2 - FASE DI MANDATO	
5.1.2		
5.1.3	FASE 3 - FASE DI RACCOLTA DOCUMENTALEFASE 4 – FASE ISTRUTTORIA	
5.1.4		13
5.1.5 GAR	FASE 5 - FASE DI PRESA CONTATTO CON I CREDITORI E RICERCA DI EVENTUALI ANTI O FINANZIATORI DEL PIANO	13
5.1.6	FASE 6 – FASE DI STRUTTURAZIONE DEL PIANO ALL'INTERNO DELL'O.C.C	14
5.1.7	FASE 7 - FASE DI VALUTAZIONE ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	15
5.1.8	FASE 8 - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	15
5.1.9	FASE 9 – FASE DI GESTIONE DEL POST-OMOLOGA	15
5.2	PIANO DEL CONSUMATORE	16
5.2.1	FASE 1 - FASE PRELIMINARE DI CONTATTO CON IL DEBITORE	16
5.2.2	FASE 2 – FASE DI MANDATO	17
5.2.3	FASE 3 - FASE DI RACCOLTA DOCUMENTALE	18
5.2.4	FASE 4 – FASE ISTRUTTORIA	19
-	FASE 5 – FASE DI PRESA CONTATTO CON I CREDITORI ED EVENTUALI GARANTI O NZIATORI DEL PIANO	20
5.2.6 PAR1	FASE 6 – FASE DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DEL PIANO DEL CONSUMATORE DA	20
5.2.7	FASE 7 – FASE DI GESTIONE DEL POST – OMOLOGA	22
5.2.8	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	
5.3	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	22
5.3.1	PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE	22
5.3.2	FASE 1 – FASE PRELIMINARE DI CONTATTO CON IL DEBITORE	23
5.3.3	FASE 2 – FASE DI MANDATO	26
5.3.4	FASE 3 - FASE DI RACCOLTA DOCUMENTALE	26

3

5.3.5	FASE 4 - FASE ISTRUTTORIA	28
5.3.6 GARAN	FASE 5 - FASE DI PRESA CONTATTO CON I CREDITORI E RICERCA DI EVENTUALI NTI O PORTATORI DI RISORSE ESTERNE	28
5.3.7	FASE 6 – FASE DI DEPOSITO DEL RICORSO PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE	28
5.3.8	FASE 7 - FASE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	29
5.3.9	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	29
5.3.10	FASE 8 – FASE DI GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE	29
5.4 E	SDEBITAZIONE NELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	30
5.4.1	VERIFICA DEI REQUISITI	30
5.4.2	EVIDENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE	31
5.4.3	TIPOLOGIE DI DEBITI ESCLUSI DALL'ESDEBITAZIONE	32
5.4.4	PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI ESDEBITAZIONE	
5.4.5	IMPUGNAZIONI	33
5.5 E	ESDEBITAZIONE NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	34
5.6 E	SDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE	34
6 P	PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	35
' E	ELEMENTI PER LA FORMAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE	39
APPENE	DICE A – CHECK LIST RACCOLTA DOCUMENTALE	41
APPENE	DICE B - MODULO RICHIESTA CRIF	46
V D D E N L	DICE C - MODULO ACCESSO ANAGRAFE TRIBLITARIA	47

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prassi di riferimento fornisce delle linee guida per la definizione del processo che caratterizza le attività riguardanti la composizione della crisi, così come previsto dalle disposizioni di legge, andando a definire ogni fase di analisi documentale, tecnico-giuridica e formale rispetto alla gestione dei rapporti con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).

Il documento specifica, inoltre, i requisiti del soggetto che può istituire l'OCC presso il Segretariato Sociale con la conseguente iscrizione all'Albo OCC tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il documento definisce, infine, i requisiti per la formazione del profilo di gestore della crisi per la composizione della procedura da sovraindebitamento.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente

D.M. 24 settembre 2014, n. 202 Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14 Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti:

3.1 consumatore: Debitore persona fisica cha ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

NOTA Definizione tratta dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 art. 6 comma 2 lett. b). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1869 del 1.2.2016, ha affermato un importante principio in merito al soggetto titolato a proporre un piano del consumatore. I Giudici di legittimità hanno affermato che per considerare un soggetto "consumatore" rileva non tanto l'avere svolto attività d'impresa o professionale da parte della persona fisica, quanto piuttosto l'avere contratto obbligazioni "per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria".

- **3.2 esdebitazione:** Liberazione dai debiti che comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
- **3.3 gestione della crisi da sovraindebitamento**: Servizio reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

NOTA Definizione tratta dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2015.

3.4 gestore della crisi: Persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

NOTA Definizione tratta dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2015.

- **3.5 insolvenza:** Stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- **3.6 organismo**: Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dalla presente prassi di riferimento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

NOTA Definizione tratta dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2015.

3.7 organismo di composizione della crisi (OCC): Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge (L. n. 3/2012) e dal (D.M. 24 settembre 2014 n. 202 che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

NOTA Definizione tratta dal D.M. n. 202 del 2014, articolo 2, comma 1, lettera d.

3.8 referente: Persona fisica che, agendo in modo indipendente, secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

NOTA Definizione tratta dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2015

3.9 registro: Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

NOTA Definizione tratta dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2015.

3.10 regolamento dell'organismo: Atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina.

NOTA Definizione tratta dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2015.

3.11 responsabile: Responsabile della tenuta del registro.

NOTA Definizione tratta dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2015.

3.12 sovraindebitamento: Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente.

NOTA Definizione tratta dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 art. 6 comma 2 lett. a).

4 PRINCIPIO

La presente prassi di riferimento descrive il processo che caratterizza l'attività riguardante la composizione della crisi da sovraindebitamento.

La presente prassi di riferimento è stata redatta in base al contenuto della Legge 3/2012 e del D.M. 202/2014 con analisi comparativa rispetto alle novità introdotte dal Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Lo scopo è quello di agevolare la confidenza di professionisti ed enti con tale istituto, in modo che possa sempre più essere utilizzato per indirizzare e sbloccare posizioni di sofferenza che invece, se correttamente e tempestivamente gestite, possono poi essere foriere di ripartenze e riacquisto di una condizione di dignità.

Nel presente documento sono identificate:

- a) le differenti fasi che caratterizzano le attività riguardanti la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) la procedura di costituzione degli organismi di composizione della crisi;
- c) gli elementi per la formazione del profilo professionale.

Con riferimento all'attività svolta per la composizione della crisi da sovraindebitamento, il documento affronta partitamente:

- a) accordo di composizione della crisi;
- b) piano del consumatore;
- c) liquidazione del patrimonio;
- d) esdebitazione.

Il documento si completa di alcune appendici:

- a) l'appendice A riporta un esempio di checklist per la raccolta documentale;
- b) l'appendice B riporta il facsimile di istanza di accesso ai dati presenti nel sistema di informazioni creditizie (modulo richiesta CRIF);

c) l'appendice C riporta il facsimile di richiesta di accesso alle banche dati comprese nell'Anagrafe Tributaria.

5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

5.1 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'accordo del debitore è una procedura prevista dalla L. n. 3 /2012 a cui possono accedere tutti i soggetti sovraindebitati ovvero persone fisiche, professionisti, imprenditori sotto soglia di fallibilità (art. 1 Legge fallimentare), imprenditori agricoli e startup.

Tale procedura è caratterizzata dalla votazione da parte di creditori chirografari e privilegiati per la parte degradata solo nel caso in cui non vengano soddisfatti integralmente.

La proposta del debitore deve essere omologata se viene votata favorevolmente dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ammessi al voto.

Nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 tale procedura è denominata "concordato minore", a cui possono accedere "il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start up innovative ed ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali che regolano casi di crisi o insolvenza". Il consumatore non può accedere al concordato minore, a differenza di quanto previsto nell'accordo di composizione della crisi. Il Legislatore, nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ha modificato la percentuale di voti favorevoli dal 60% al 50% dei crediti ammessi al voto.

5.1.1 FASE 1 - FASE PRELIMINARE DI CONTATTO CON IL DEBITORE

La fase preliminare è caratterizzata da un primo colloquio con il debitore al fine di verificare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda per la nomina del gestore della crisi.

L'operazione di verifica preliminare consiste nel:

- a) accertare la non sottoposizione del debitore a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012;
- b) verificare di non avere beneficiato degli effetti protettivi e/o esdebitativi della procedura di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti ai procedimenti in questione;
- c) verificare la non soggezione, per causa a lui imputabile, ad uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3 del 2012;
- d) analizzare la documentazione fornita dal debitore, al fine di ricostruire compiutamente la sua situazione economica patrimoniale.

Al fine di agevolare le attività di accertamento, nonché permettere una tempestiva e puntuale ricostruzione delle cause del sovraindebitamento, dette informazioni potranno essere raccolte tramite l'utilizzo di una check list (vedere Appendice A).

Il debitore è tenuto a sottoscrivere apposito verbale/dichiarazione attestante le informazioni rilasciate ed i documenti prodotti, con esplicito riferimento alla completezza dei dati e dichiarazioni fornite ed eventuali incompletezze documentali inerenti ad elementi di attivo e passivo anche potenziali, oggetto della fase preliminare, nonché rilasciare il consenso al trattamento dei dati (D.L. 30/06/2006 n. 196, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati forniti all'O.C.C.

5.1.1.1 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA CONSULENZA NELLA FASE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DI SOVRINDEBITAMENTO

In base al regolamento adottato dall'O.C.C., l'operazione di verifica preliminare è demandata al personale individuato dal referente al fine di contenere i costi inerenti la nomina del gestore della crisi.

Nel caso in cui il debitore non si rivolga direttamente all'O.C.C., analoga attività può essere svolta dai professionisti dell'area economico giuridica (avvocati, commercialisti e notai).

In ogni caso, è possibile per Patronati, Caf, associazioni di categoria e professionisti iscritti in associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci di cui all'Albo presso il Ministero Sviluppo Economico Legge 4/2013, coadiuvare i loro assistiti nella mera raccolta documentale, nonché nella predisposizione della domanda di avvio del procedimento dell'O.C.C. (documentazione dell'O.C.C.) iscritto nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

5.1.1.2 DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ

I soggetti abilitati alla consulenza devono verificare, nella fase preliminare della procedura di sovraindebitamento, se sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla Legge. n. 3/2012 ovvero:

Con riferimento ai requisiti soggettivi, possono accedere all'accordo del debitore sia persone fisiche che non svolgono attività d'impresa sia gli imprenditori non fallibili in quanto sotto soglia (art. 1 Legge fallimentare), i professionisti, gli imprenditori agricoli e le startup.

Nel caso di soggetti non fallibili è necessario verificare, tramite la contabilità, i seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Con riferimento ai requisiti oggettivi, è necessario verificare quanto segue:

- a) trovarsi in situazione di sovraindebitamento ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- b) non essere soggetto a procedure concorsuali;
- c) verificare di non avere beneficiato degli effetti protettivi e/o esdebitativi della procedura di sovraindebitamento nei precedenti 5 anni;
- d) non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione dell'accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 bis) (non comune alla liquidazione art. 14 ter);
- e) il sovraindebitato deve essere in possesso di tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale a partire dal periodo in cui è sorta la situazione di sovraindebitamento nel limite degli ultimi 5 anni;
- f) il sovraindebitato non deve aver compiuto atti dispositivi in frode negli ultimi 5 anni.

Nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza il debitore deve avere i seguenti requisiti oggettivi:

- requisiti dimensionali: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
 - a) non deve essere esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda;
 - b) non deve aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - c) non deve aver commesso atti in frode ai creditori.

Terminata l'attività di cui sopra con esito positivo, il debitore, con l'eventuale assistenza di una delle figure di cui al 5.1.1., deve compilare il modulo per la richiesta di nomina del gestore della crisi. Detta domanda viene esaminata dal referente dell'O.C.C. che, effettuata una sommaria valutazione, procede alla nomina del gestore della crisi.

L'istanza di nomina di un gestore della crisi deve essere presentata presso l'O.C.C. competente in base alla residenza (in caso di persona fisica) o alla sede legale (in caso di imprenditore).

Nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza la domanda di nomina del gestore della crisi deve essere presentata all'O.C.C. costituito nel circondario del Tribunale competente in base al centro degli interessi principali del debitore ovvero:

a) per la persona fisica esercente attività imprenditoriale è la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, è la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, è la residenza o il domicilio del legale rappresentante. Se questi sono sconosciuti si considera l'ultima dimora o, in mancanza, il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

Il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza prevede che in presenza di un O.C.C. costituito ed autorizzato con provvedimento del direttore generale del Ministero della Giustizia, il Presidente del Tribunale non può più procedere alla nomina di un professionista o di una società tra professionisti di cui all'art. 28 L. Fallimentare, che svolga le funzioni ad esso attribuite. In tal senso il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'art. 76 c.1 ha chiarito definitivamente che "la domanda deve essere presentata al Giudice tramite un O.C.C. costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2".

5.1.2 FASE 2 - FASE DI MANDATO

Il gestore della crisi, una volta nominato, deve comunicare a mezzo P.E.C. l'accettazione dell'incarico e contestualmente deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, nella quale deve anche dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria situazione di indipendenza, neutralità o imparzialità.

Il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere anche in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza di cui all'art. 4 del Decreto Legge 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, per cui il gestore della crisi non può divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese dallo stesso. I dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per il solo fine e i tempi della procedura, e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.

5.1.3 FASE 3 - FASE DI RACCOLTA DOCUMENTALE

Il gestore della crisi riesamina la documentazione già fornita, invitando il debitore ad integrare i documenti incompleti o mancanti.

La documentazione necessaria per redigere la proposta di accordo e da allegare alla stessa risulta essere la seguente:

- a) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
- b) elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);
- c) elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) attestazione sulla fattibilità del piano;
- f) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- g) indicazione della composizione del nucleo familiare;
- h) certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000);
- i) dichiarazione di eventuali altri redditi percepiti;
- j) scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con dichiarazione di conformità all'originale.

Inoltre, il debitore deve:

- a) presentare un documento d'identità;
- b) presentare eventuali perizie o offerte ricevute sui beni;
- c) presentare carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti);
- d) presentare estratti di ruolo presso Agenzia Entrate e Riscossione;
- e) presentare certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- f) effettuare visure camerali;
- g) effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie;
- h) effettuare visure presso il P.R.A.;
- i) presentare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;
- j) dimostrare o autocertificare l'assenza di protesti o pregiudizievoli a suo carico;
- k) produrre eventuali decreti ingiuntivi e/o procedure esecutive a carico dello stesso negli ultimi cinque anni;
- I) produrre eventuali esecuzioni mobiliari e/o immobiliari.

In base all'art. 15 comma 10 Legge 3/2012, il gestore nominato chiede al giudice l'autorizzazione ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma, del DPR n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

Poiché la richiesta di autorizzazione al giudice di accesso alle banche dati da parte del gestore della crisi richiede che il debitore versi un contributo unificato oltre ad una marca da bollo, al fine della riduzione dei costi di questo procedimento, stante l'interesse pubblico presente nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e l'analogia con la procedura fallimentare, il comma

10 del citato art. 15, che recita "per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo il Giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo gli Organismi di Gestione della Crisi, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria...", si potrebbe interpretare nel senso che l'Organismo di Composizione della Crisi chieda al giudice, meglio al Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale, un'autorizzazione generale in modo da poter egli stesso delegare ogni gestore della crisi all'accesso alle banche dati pubbliche.

Nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza è previsto che il debitore alleghi alla domanda di concordato minore i seguenti documenti:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto durata minore:
- b) relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari ed altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5.1.4 FASE 4 - FASE ISTRUTTORIA

Il gestore della crisi deve fornire assistenza nella predisposizione della proposta di accordo del debitore e, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, nella predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione dei creditori (l'accordo del debitore è stato denominato "Concordato minore").

Nel caso in cui siano presenti crediti e titoli muniti di privilegio, pegno od ipoteca, ai sensi dell'art. 8 comma 4, la proposta di accordo del debitore può prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologa per il pagamento dei suddetti creditori, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, moratoria che può essere concessa solo per un anno e non per una durata maggiore

5.1.5 FASE 5 - FASE DI PRESA CONTATTO CON I CREDITORI E RICERCA DI EVENTUALI GARANTI O FINANZIATORI DEL PIANO

Nel caso in cui si rilevino delle significative incongruenze dai documenti forniti e/o dall'accesso alle banche dati con riferimento alla:

- a) verifica della corrispondenza degli acconti/saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di pagamento;
- b) verifica, avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;

c) verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale,

è opportuno che il gestore della crisi proceda a una circolarizzazione tramite email o P.E.C. ai creditori/debitori circa l'ammontare e la natura dei crediti/debiti.

Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo del debitore, il gestore della crisi può chiedere al debitore se esista la possibilità di affiancare alla proposta una garanzia da parte di terzi al fine di assicurare l'attuabilità del piano. In tale circostanza, la proposta deve essere anche sottoscritta dai terzi garanti.

5.1.6 FASE 6 - FASE DI STRUTTURAZIONE DEL PIANO ALL'INTERNO DELL'O.C.C.

La proposta deve contenere i seguenti elementi:

- a) caratteristiche della proposta ovvero indicazione sintetica di attivo, nucleo familiare, attività lavorativa svolta;
- b) contenuto dell'accordo ovvero specificare in maniera particolareggiata:
 - attivo: beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili, crediti, disponibilità liquide, redditi percepiti, utili dell'azienda;
 - passivo: indicazione di tutti i debiti sia quelli risultanti dalla contabilità, amministrazioni pubbliche, enti, sia quelli indicati dalla persona fisica;
- c) cause del sovraindebitamento (possibilmente, documentate);
- d) spese mensili necessarie al sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia (possibilmente documentate e confrontate con gli indicatori dell'ISTAT);
- e) indicazione degli importi a disposizione dei creditori;
- f) indicazione della durata della procedura (considerare la speranza di vita del sovraindebitato);
- g) convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - NOTA La Legge n. 3/2012 prevede che, nel caso di accordo del debitore, tale convenienza debba essere inserita solo nel caso in cui non siano soddisfatti integralmente i creditori privilegiati.
- h) evidenza di un'eventuale richiesta di conversione in procedura di liquidazione del patrimonio, qualora non sia raggiunto il voto favorevole dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti.
 Tale aspetto non è obbligatorio; spetta al professionista, insieme al debitore, effettuare una valutazione.

Nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza la proposta di concordato minore ha contenuto libero; deve, in ogni caso, indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.

5.1.7 FASE 7 - FASE DI VALUTAZIONE ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Per alternativa liquidatoria si deve intendere la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dagli artt. 14 ter e seguenti della L. n. 3/2012.

In primo luogo, il gestore deve:

- a) escludere con certezza che il sovraindebitamento del debitore sia imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- b) accertare che il sovraindebitato non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti;
- c) accertare che venga offerta anche una minima soddisfazione dei creditori.

Successivamente, il gestore deve mettere a confronto la procedura di accordo del debitore e l'alternativa liquidatoria al fine di accertarne la convenienza.

5.1.8 FASE 8 - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel caso si verifichi un eventuale conflitto di interessi, al gestore non rimane altra scelta se non quella di rinunciare all'incarico, in quanto il regolamento dell'O.C.C. richiede che il gestore della crisi dichiari di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse con il debitore; inoltre la Legge n. 3/2012 all'art. 15 comma 9, prevede che il professionista che svolge i compiti e le funzioni di O.C.C. sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto del 16/3/1942 n. 627, comma 4. I professionisti nominati curatori nonché i gestori della crisi devono fare la dichiarazione di incompatibilità richiesta ai sensi dell'art. 35 commi 4 bis e 4 ter e art. 35.1 del D.L. 06/9/2011 n. 159. L'art. 35.2 del predetto Decreto stabilisce che nel caso in cui il professionista nominato curatore o gestore non sottoscriva la dichiarazione di incompatibilità entro le 48 ore dalla nomina, viene revocato immediatamente.

5.1.9 FASE 9 - FASE DI GESTIONE DEL POST-OMOLOGA

Nella fase del post omologa il gestore della crisi deve verificare con periodicità semestrale che il sovraindebitato ottemperi ai pagamenti previsti nel piano omologato nei tempi prestabiliti. In caso negativo il gestore della crisi deve redigere un'informativa al Giudice Delegato sullo stato dei pagamenti.

La liquidazione dei beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili spetta al liquidatore, nominato dal Giudice Delegato, tramite procedure competitive.

5.2 PIANO DEL CONSUMATORE

5.2.1 FASE 1 - FASE PRELIMINARE DI CONTATTO CON IL DEBITORE

La fase preliminare è caratterizzata da un colloquio preliminare con il debitore, al fine di verificare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda per la nomina del gestore della crisi.

L'operazione di verifica preliminare consiste nell':

- a) accertare la non sottoposizione del debitore a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012;
- b) verificare il mancato ricorso nei 5 anni precedenti ai procedimenti in questione;
- c) verificare la non soggezione, per causa a lui imputabile, ad uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis;
- d) analizzare la documentazione fornita dal debitore, al fine di ricostruire compiutamente la sua situazione economico-patrimoniale;
- e) accertare la qualità di consumatore del debitore, intendendo per consumatore: "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Al fine di agevolare le attività di accertamento, nonché permettere una tempestiva e puntuale ricostruzione delle cause del sovraindebitamento, dette informazioni potranno essere raccolte tramite l'utilizzo di una check list.

Il debitore è tenuto a sottoscrivere apposito verbale/dichiarazione attestante le informazioni rilasciate ed i documenti prodotti, con esplicito riferimento alla completezza dei dati e dichiarazioni fornite ed eventuali incompletezze documentali inerenti ad elementi di attivo e passivo anche potenziali, oggetto della fase preliminare, nonché rilasciare il consenso al trattamento dei dati (D.L. 30/06/2006 n. 196, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati forniti all'O.C.C.

5.2.1.1 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA FASE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

In base al regolamento adottato dall'O.C.C. l'operazione di verifica preliminare è demandata al personale individuato dal referente al fine di contenere i costi inerenti la nomina del gestore della crisi.

Nel caso in cui il debitore non si rivolga direttamente all'O.C.C., analoga attività può essere svolta dal professionista abilitato, regolarmente iscritto a ordini/albi professionali di avvocati, commercialisti e notai.

In ogni caso, è possibile per Patronati, Caf, associazioni di categoria e professionisti iscritti in Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, di cui all'Albo presso il Ministero Sviluppo Economico Legge 4/2013, coadiuvare i loro assistiti

nella mera raccolta documentale, nonché nella predisposizione della domanda di avvio del procedimento dell'O.C.C. (documentazione dell'O.C.C.) iscritto nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il nuovo Codice della Crisi, peraltro, non ritiene più necessaria la nomina di un difensore per la predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68, comma 1), sicché tutte le attività preliminari possono essere svolte nell'ambito dell'O.C.C. sia per la predisposizione del piano o proposta, che nell'ambito del piano del consumatore e della liquidazione del patrimonio.

In presenza di un O.C.C. costituito ed autorizzato con PDG del Ministero della Giustizia, il Presidente del Tribunale non può più procedere alla nomina di un professionista o di una società tra professionisti di cui all'art. 28 della Legge Fallimentare, che svolga le funzioni ad esso attribuite. In tal senso il Nuovo Codice della Crisi, all'art. 68 comma 1 ha chiarito definitivamente che "la domanda deve essere presentata al Giudice tramite un O.C.C. costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2." E solo se "nel circondario del tribunale competente non vi è un O.C.C., i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato."

5.2.1.2 DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ

Terminata l'attività di cui sopra con esito positivo, il modulo per la richiesta di nomina del gestore della crisi viene compilato dal debitore con l'eventuale assistenza di una delle figure di cui al 5.2.1.1. Detta domanda viene esaminata dal referente dell'O.C.C. che, effettuata una sommaria valutazione, procede alla nomina del gestore della crisi.

5.2.2 FASE 2 - FASE DI MANDATO

Il gestore della crisi, una volta nominato, deve comunicare a mezzo P.E.C. l'accettazione dell'incarico e contestualmente deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, nella quale deve anche dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria situazione di indipendenza, neutralità o imparzialità.

Il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere anche in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza di cui all'art. 4 del Decreto Legge 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, per cui il gestore della crisi non può divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese dallo stesso. I dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per il solo fine e i tempi della procedura, e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.

5.2.3 FASE 3 - FASE DI RACCOLTA DOCUMENTALE

Il gestore della crisi riesamina la documentazione già fornita, invitando il debitore ad integrare i documenti incompleti o mancanti.

In base all'art. 15 comma 10 della Legge 3/2012, il gestore nominato chiede al giudice l'autorizzazione ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma, del Decreto Presidente della Repubblica n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

Poiché la richiesta di autorizzazione al giudice di accesso alle banche dati da parte del gestore della crisi richiede che il debitore versi un contributo unificato, oltre ad una marca da bollo, al fine della riduzione dei costi di questo procedimento, stante l'interesse pubblico presente nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e l'analogia con la procedura fallimentare, il comma 10 del citato art. 15, che recita "per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo il Giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo gli Organismi di Gestione della Crisi, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria...", si potrebbe interpretare nel senso che l'Organismo di Composizione della Crisi chieda al giudice, o meglio al Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale, un'autorizzazione generale in modo da poter egli stesso delegare ogni gestore della crisi all'accesso alle banche dati pubbliche.

La documentazione necessaria per la redazione della relazione particolareggiata risulta essere la seguente:

- a) documento di identità;
- b) richiesta di apertura del cassetto fiscale;
- c) richiesta di certificazione carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Uffici Tributi Enti Locali;
- d) richiesta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale, del rilascio dell'attestazione della "regolarità fiscale";
- e) richiesta all'anagrafe tributaria dei rapporti finanziari;
- f) centrale dei rischi Banca d'Italia e C.R.I.F., SIC (sistemi di informazioni creditizie), Centrale di allarme interbancaria, Archivio informatizzato degli assegni, altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, comma d 2, del D.Lgs. 141/2010, tutti i contratti di finanziamento, contratti di fideiussioni prestate, rapporti di cessione del quinto dello stipendio, carte revolving ed eventuali rapporti bancari in essere o estinti nell'ultimo quinquennio con produzione dei relativi estratti conto;
- g) in caso di presenza di immobili, visure catastali, iscrizioni ipotecarie, eventuali perizie redatte sui beni oggetto di procedura, contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento originario e quello aggiornato all'ultima rata pagata;
- h) visura presso P.R.A.;

- i) elenco dei beni mobili posseduti, possibilmente con le relative fotografie, in modo da documentarne il valore;
- j) in caso di separazione, produrre il Decreto di Omologa o l'eventuale sentenza di separazione personale tra coniugi comprovante l'esistenza di obblighi di corresponsione di assegni di mantenimento, che costituiscono crediti impignorabili che debbono essere integralmente pagati;
- k) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, nonché produzione della busta paga comprovante l'eventuale esistenza di cessioni del quinto dello stipendio;
- I) eventuali atti di pignoramento, protesti, decreti ingiuntivi, esecuzioni immobiliari o pendenza di eventuali cause attive/passive negli ultimi 5 anni.

5.2.4 FASE 4 – FASE ISTRUTTORIA

Il gestore della crisi deve fornire assistenza nella predisposizione della proposta del piano del consumatore, e con l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza nella predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione dei creditori (il piano del consumatore è stato denominato "Ristrutturazione dei debiti del consumatore").

Nel caso in cui siano presenti crediti e titoli muniti di privilegio, pegno od ipoteca, ai sensi dell'art. 8 comma 4, il piano del consumatore può prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologa per il pagamento dei suddetti creditori, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, moratoria che può essere concessa solo di un anno e non per una durata maggiore.

Il piano del consumatore deve prevedere la soddisfazione di crediti scaduti ed esigibili, per cui quando il consumatore è titolare di un mutuo concesso per l'acquisto della casa adibita a propria abitazione, le cui rate sono regolarmente pagate, potrebbe tenere al di fuori dal piano di ristrutturazione dei debiti il credito ipotecario, in quanto credito non scaduto, tenuto altresì conto che la vendita della casa, soprattutto nel caso in cui il valore dell'immobile sia di gran lunga inferiore all'ammontare del credito ipotecario, comporterebbe un pregiudizio per i creditori: infatti, il creditore ipotecario verrebbe soddisfatto sino alla concorrenza del valore del bene, mentre la residua parte dovrebbe essere degradata a chirografo, venendo così ad aumentare il passivo chirografario, con conseguente pregiudizio per questi ultimi e comporterebbe inoltre l'aumento delle spese di sostentamento del debitore e del suo nucleo famigliare, in quanto l'ulteriore costo relativo al canone di locazione andrebbe a ridurre la somma destinata al piano. Tale tesi sarebbe possibile in quanto questo principio è stato introdotto dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, il quale, anche se non ancora in vigore, deve ritenersi avente anche un ruolo importante ai fini dell'interpretazione ed applicazione della normativa vigente, alla data di pubblicazione della presente UNI/PdR. In ordine alla durata delle procedure di composizione della crisi, il soddisfacimento sia pure parziale dei creditori, comportante l'esdebitazione, deve avvenire in tempi ragionevoli, principio quest'ultimo affermato dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza il quale prevede che la durata di tale procedure non possa superare la ragionevole durata del processo.

5.2.5 FASE 5 – FASE DI PRESA CONTATTO CON I CREDITORI ED EVENTUALI GARANTI O FINANZIATORI DEL PIANO

Nel caso in cui si rilevino delle significative incongruenze dai documenti forniti e/o dall'accesso alle banche dati con riferimento alla:

- a) verifica della corrispondenza degli acconti/saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di pagamento;
- b) verifica, avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie:
- c) verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale;

è opportuno che il gestore della crisi proceda a una circolarizzazione tramite email o P.E.C. ai creditori/debitori circa l'ammontare e la natura dei crediti/debiti.

Nel caso in cui si rilevi che i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano del consumatore, come previsto dall'art. 8, comma 2 L. 3/2012, il gestore della crisi può chiedere al debitore se esista la possibilità di affiancare alla proposta una garanzia da parte di terzi al fine di assicurare l'attuabilità del piano. In tale circostanza, la proposta deve essere anche sottoscritta dai terzi garanti.

5.2.6 FASE 6 – FASE DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DEL PIANO DEL CONSUMATORE DA PARTE DEL GESTORE DELLA CRISI

Il gestore della crisi redige un dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati e delle informazioni prodotte ed alla assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali. Verifica anche l'attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore e procede alla redazione della relazione particolareggiata, come previsto dall'art. 9 comma 3 bis, della Legge n. 3/2012.

La relazione de qua deve contenere:

- a) indicazione delle cause di indebitamento, circostanziando l'uso a cui sono state destinate le somme oggetto del finanziamento;
- b) indicazione della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; a tale proposito, il gestore della crisi deve valutare attentamente la meritevolezza del consumatore in quanto la norma prevede che il giudice non possa omologare il piano del consumatore qualora accerti che lo stesso abbia assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di non poterle adempiere, ovvero quando abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. Detta valutazione deve, parimenti, considerare l'istruttoria (valutazione merito creditizio) effettuata dall'istituto erogante al momento della concessione del credito. Nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza per ottenere l'accesso e, quindi, l'omologa è sufficiente solo l'assenza di colpa grave, malafede o frode.

- c) esposizione delle ragioni per cui il debitore è incapace di adempiere alle obbligazioni assunte;
- d) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (es. assenza di protesti, inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato o dei figli, assenza di atti compiuti in danno dei creditori);
- e) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- f) indicazione presunta dei costi della procedura;
- g) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale e, comunque, non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Nella legge attualmente in vigore è riservata all'O.C.C. la valutazione sulla convenienza economica, mentre nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza scompare il giudizio di quest'ultimo e rimane solo quello eventuale da parte del giudice solo nel caso di contestazione: in caso di contestazione da parte del creditore, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, ipotesi quest'ultima che è prevista anche dall'art. 12 Bis comma 4 della Legge 3/2012.

La modifica introdotta dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza prevede che:

- a) l'O.C.C., entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dia notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti;
- b) l'O.C.C. si esprima in merito ai crediti concessi dalle finanziarie/istituti di credito al fine di accertare se chi ha erogato il credito non abbia valutato appropriatamente il merito creditizio: in tal caso, il creditore non ha il diritto di sollevare contestazioni, né fare opposizione. Nello specifico, il gestore della crisi deve valutare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

5.2.7 FASE 7 – FASE DI GESTIONE DEL POST – OMOLOGA

Nella fase del post omologa il gestore della crisi deve verificare con periodicità semestrale che il sovraindebitato ottemperi ai pagamenti previsti nel piano omologato nei tempi prestabiliti. In caso negativo il gestore della crisi deve redigere un'informativa al Giudice Delegato sullo stato dei pagamenti.

La liquidazione dei beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili spetta al liquidatore, nominato dal Giudice Delegato, tramite procedure competitive.

5.2.8 INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel caso si verifichi un eventuale conflitto di interessi, al gestore non rimane altra scelta se non quella di rinunciare all'incarico, in quanto il regolamento dell'O.C.C. richiede che il gestore della crisi dichiari di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse con il debitore; inoltre la Legge n. 3/2012 all'art. 15 comma 9, prevede che il professionista che svolge i compiti e le funzioni di O.C.C. sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto del 16/3/1942 n. 627, comma 4. I professionisti nominati curatori nonché i gestori della crisi devono fare la dichiarazione di incompatibilità richiesta ai sensi dell'art. 35 commi 4 bis e 4 ter e art. 35.1 del D.L. 06/9/2011 n. 159. L'art. 35.2 del predetto Decreto stabilisce che nel caso in cui il professionista nominato curatore o gestore non sottoscriva la dichiarazione di incompatibilità entro le 48 ore dalla nomina, viene revocato immediatamente.

5.3 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

5.3.1 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

La procedura di liquidazione è una delle tre procedure previste dalla Legge. n. 3 /2012 a cui possono accedere tutti i soggetti sovraindebitati ovvero persone fisiche e imprenditori sotto soglia di fallibilità (art. 1 Legge Fallimentare).

Tale procedura è caratterizzata, a differenza di quella denominata "accordo con i creditori" dalla non necessità di una votazione da parte di creditori ma è soggetta, al pari del piano del consumatore, al parere dell'incaricato dall'O.C.C. sulla sussistenza dei requisiti formali di idoneità e di completezza della documentazione.

Con la procedura liquidatoria il debitore cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità presenti e future; infatti, ricadono nella liquidazione anche i beni eventualmente sopravvenuti nel corso del quadriennio successivo al decreto di apertura, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione quelle messe a disposizione da un soggetto terzo.

I beni esclusi dalla procedura sono quelli non pignorabili quali i crediti relativi agli assegni per alimentazione e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario per il mantenimento proprio e della propria famiglia.

Detta procedura ha ad oggetto tutti i beni del debitore ed è intesa a far concorrere alla ripartizione del ricavato tutti i creditori, in base alle regole del concorso senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La procedura prevede altresì che il giudice disponga forme di pubblicità e, nel caso in cui si tratti di imprenditori, l'annotazione nel registro delle imprese, oltre alle formalità di trascrizione per i beni immobili e per i mobili registrati e la nomina di un liquidatore che ha il compito di:

- a) amministrare i beni oggetto della liquidazione;
- b) verificare l'elenco dei creditori e sollecitarne l'intervento alla partecipazione alla procedura;
- c) formare lo stato passivo, cioè l'elenco dei titolari dei crediti da soddisfare;
- d) predisporre un programma di liquidazione e dare attuazione allo stesso e cioè alla realizzazione (di norma mediante vendita competitiva a condizioni di mercato o, comunque, cessione a terzi dietro corrispettivo) di tutto il compendio patrimoniale sottoposto alla procedura, in esso compresa la realizzazione di eventuali diritti ancora non esercitati (acquisizione della disponibilità di beni del debitore esistenti presso terzi, recupero dei crediti);
- e) distribuire il ricavato fra i creditori.

Il pagamento dei crediti relativi alle spese della procedura ha luogo con preferenza rispetto agli altri, salvo solo il ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

A fine procedura, ove sussistano le condizioni prescritte, il debitore può ottenere l'esdebitazione di quanto non pagato.

Secondo il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, la procedura *de qua* denominata liquidazione controllata può essere proposta anche da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali o in caso di soggetto imprenditore anche dal pubblico ministero. In tal caso, ove il sovraindebitato chieda l'accesso ad una procedura alternativa alla liquidazione del patrimonio, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.

5.3.2 FASE 1 - FASE PRELIMINARE DI CONTATTO CON IL DEBITORE

La fase preliminare è caratterizzata da un primo colloquio con il debitore al fine di verificare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda per la nomina del gestore della crisi.

L'operazione di verifica preliminare consiste nell'attività di:

- a) accertare la non sottoposizione del debitore a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012;
- b) verificare che il sovraindebitato non abbia beneficiato degli effetti protettivi e/o esdebitativi della procedura di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti al procedimento in questione;

- c) verificare la non soggezione, per causa a lui imputabile, ad uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- d) analizzare la documentazione fornita dal debitore, al fine di ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Al fine di agevolare le attività di accertamento, nonché permettere una tempestiva e puntuale ricostruzione delle cause del sovraindebitamento, dette informazioni possono essere raccolte tramite l'utilizzo di una check list (vedere Appendice A).

Il debitore è tenuto a sottoscrivere apposito verbale/dichiarazione attestante le informazioni rilasciate ed i documenti prodotti, con esplicito riferimento alla completezza dei dati e dichiarazioni fornite ed eventuali incompletezze documentali inerenti ad elementi di attivo e passivo anche potenziali, oggetto della fase preliminare, nonché rilasciare il consenso al trattamento dei dati (D.L. 30/06/2006 n. 196, D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 Privacy), assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati forniti all'O.C.C.

5.3.2.1 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA CONSULENZA NELLA FASE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DI SOVRINDEBITAMENTO

In base al regolamento adottato dall'O.C.C., l'operazione di verifica preliminare è demandata al personale individuato dal referente al fine di contenere i costi inerenti la nomina del gestore della crisi.

Nel caso in cui il debitore non si rivolga direttamente all'O.C.C., analoga attività può essere svolta dai professionisti dell'area economico giuridica (avvocati, commercialisti e notai).

In ogni caso, è possibile per Patronati, Caf, associazioni di categoria e professionisti iscritti in associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci di cui all'Albo presso il Ministero Sviluppo Economico Legge 4/2013, coadiuvare i loro assistiti nella mera raccolta documentale, nonché nella predisposizione della domanda di avvio del procedimento dell'O.C.C. (documentazione dell'O.C.C.) iscritto nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

5.3.2.2 DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ

I soggetti abilitati alla consulenza devono verificare, nella fase preliminare della procedura di sovraindebitamento, se sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla Legge n. 3/2012 ovvero:

Con riferimento ai requisiti soggettivi, possono accedere alla liquidazione del patrimonio sia persone fisiche che non svolgono attività d'impresa sia gli imprenditori non fallibili in quanto sotto soglia (art. 1 Legge Fallimentare), i professionisti, gli imprenditori agricoli e le startup.

Nel caso di soggetti non fallibili è necessario verificare, tramite la contabilità, i seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Con riferimento ai requisiti oggettivi, è necessario verificare quanto segue:

- a) trovarsi in situazione di sovraindebitamento ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- b) non essere soggetto a procedure concorsuali;
- c) verificare di non avere beneficiato degli effetti protettivi e/o esdebitativi della procedura di sovraindebitamento nei precedenti 5 anni;
- d) non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione dell'accordo del debitore (art. 14);
- e) essere in possesso di tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale a partire dal periodo in cui è sorta la situazione di sovraindebitamento nel limite degli ultimi 5 anni;
- f) non deve aver compiuto atti dispositivi in frode negli ultimi 5 anni.

Terminata l'attività di cui sopra con esito positivo, il debitore, con l'eventuale assistenza di una delle figure di cui al punto 5.3.1, deve compilare il modulo per la richiesta di nomina del gestore della crisi. Detta domanda viene esaminata dal referente dell'O.C.C. che, effettuata una sommaria valutazione, procede alla nomina del gestore della crisi.

L'istanza di nomina di un gestore della crisi deve essere presentata presso l'organismo della composizione della crisi (O.C.C.) competente in base alla residenza (in caso di persona fisica) o alla sede legale (in caso di imprenditore).

Nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza la domanda di nomina del gestore della crisi deve essere presentata all'O.C.C. costituito nel circondario del Tribunale competente in base al centro degli interessi principali del debitore ovvero:

- per la persona fisica esercente attività imprenditoriale è la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, è la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, è la residenza o il domicilio del legale rappresentante. Se questi sono sconosciuti si considera l'ultima dimora o, in mancanza, il luogo di nascita. Se questo non è in Italia la competenza è del Tribunale di Roma.

Il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza prevede che in presenza di un O.C.C. costituito ed autorizzato con PDG del Ministero della Giustizia, il Presidente del Tribunale non può più procedere alla nomina di un professionista o di una società tra professionisti di cui all'art. 28 della Legge Fallimentare, che svolga le funzioni ad esso attribuite. In tal senso, il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'art. 76 c.1 ha chiarito definitivamente che "la domanda deve essere presentata al giudice tramite un O.C.C. costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2."

5.3.3 FASE 2 - FASE DI MANDATO

Il gestore della crisi, una volta nominato, deve comunicare all'O.C.C. a mezzo P.E.C. l'accettazione dell'incarico e contestualmente deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, nella quale deve anche dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria situazione di indipendenza, neutralità o imparzialità.

Il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere anche in possesso dei requisitidi onorabilità ed indipendenza di cui all'art. 4 del Decreto Legge 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, per cui il gestore della crisi non può divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese dallo stesso. I dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per il solo fine e i tempi della procedura, e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.

È opportuno far sottoscrivere un mandato al sovraindebitato, in modo da stabilire oggetto dell'attività ed onorario.

È necessario far firmare la documentazione relativa alla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e raccogliere dal sovraindebitato il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili al fine di eseguire il mandato.

Una volta conclusa la procedura, l'O.C.C. deve provvedere a comunicare al debitore, attraverso raccomandata, di aver provveduto a distruggere documenti acquisiti, in quanto contenenti dati personali.

5.3.4 FASE 3 - FASE DI RACCOLTA DOCUMENTALE

Il gestore della crisi riesamina la documentazione già fornita, invitando il debitore ad integrare i documenti incompleti o mancanti.

La documentazione è infatti necessaria al gestore nominato per redigere la relazione particolareggiata da allegare al ricorso e che in particolare esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che consenta di ricostruire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La documentazione da raccogliere è pertanto la seguente:

- a) eventuali bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie se imprenditore o lavoratore autonomo;
- b) dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto durata minore;
- c) relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- d) elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);
- e) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
- f) elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- g) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia;
- h) indicazione della composizione del nucleo familiare;
- i) certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000);
- j) dichiarazione di eventuali redditi percepiti.

Alla documentazione di cui sopra deve essere allegato un inventario del patrimonio.

Inoltre il debitore deve:

- a) presentare un documento d'identità;
- b) presentare eventuali perizie o offerte ricevute sui beni;
- c) presentare carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti);
- d) presentare estratti di ruolo presso Agenzia Entrate e Riscossione;
- e) presentare certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- f) effettuare visure camerali;
- g) effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie;
- h) effettuare visure presso il P.R.A.;
- i) presentare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;
- j) dimostrare o autocertificare l'assenza di protesti o pregiudizievoli a suo carico;

- k) produrre eventuali decreti ingiuntivi e/o procedure esecutive a carico dello stesso negli ultimi cinque anni;
- I) produrre eventuali esecuzioni mobiliari e/o immobiliari.

5.3.5 FASE 4 - FASE ISTRUTTORIA

Entro tre giorni dalla richiesta della relazione, inviata dal debitore o dal professionista che segue il sovraindebitato, il gestore della crisi ne dà notizia all'agente della riscossione e anche agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Nel nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, il suddetto termine è di sette giorni e decorre dall'accettazione dell'incarico.

5.3.6 FASE 5 - FASE DI PRESA CONTATTO CON I CREDITORI E RICERCA DI EVENTUALI GARANTI O PORTATORI DI RISORSE ESTERNE

Nel caso in cui si rilevino delle significative incongruenze dai documenti forniti e/o dall'accesso alle banche dati con riferimento alla:

- a) verifica della corrispondenza degli acconti/saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di pagamento;
- b) verifica, avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;
- c) verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale;

è opportuno che il gestore della crisi proceda a una circolarizzazione tramite email o P.E.C. ai creditori/debitori circa l'ammontare e la natura dei crediti/debiti.

In ogni caso, è opportuna l'acquisizione attraverso l'anagrafe tributaria il rapporto servizi finanziari, Centrale Rischi Banca d'Italia, CRIF e Centrale Allarme Interbancaria (CAI).

Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire un'apprezzabile offerta ai creditori, il gestore della crisi può chiedere al debitore se esista la possibilità di affiancare alla liquidazione una offerta di risorse messa a disposizione del terzo (cosiddetta finanza esterna).

5.3.7 FASE 6 – FASE DI DEPOSITO DEL RICORSO PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

Una volta completata la relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C., questa viene allegata al ricorso e depositata nel circondario del Tribunale competente assieme alla documentazione raccolta, in modo che il Tribunale emetta il Decreto di apertura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 quinquies della Legge 3/2012.

5.3.8 FASE 7 - FASE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice Delegato, verificati i presupposti necessari alla declaratoria, dichiara con decreto l'apertura della liquidazione del patrimonio e nomina il liquidatore, in genere confermando l'O.C.C. che ha redatto la relazione particolareggiata, oppure per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Tra questi la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente comunicata al Presidente del Tribunale.

Secondo il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, il Tribunale provvede all'apertura della liquidazione controllata con sentenza, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV dello stesso codice nomina anche il Giudice Delegato.

5.3.9 INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel caso si verifichi un eventuale conflitto di interessi, al gestore non rimane altra scelta se non quella di rinunciare all'incarico, in quanto il regolamento dell'O.C.C. richiede che il gestore della crisi dichiari di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse con il debitore; inoltre la Legge n. 3/2012 all'art. 15 comma 9, prevede che il professionista che svolge i compiti e le funzioni di O.C.C. sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto del 16/3/1942 n. 627, comma 4. I professionisti nominati curatori nonché i gestori della crisi devono fare la dichiarazione di incompatibilità richiesta ai sensi dell'art. 35 commi 4 bis e 4 ter e art. 35.1 del D.L. 06/9/2011 n. 159. L'art. 35.2 del predetto Decreto stabilisce che nel caso in cui il professionista nominato curatore o gestore non sottoscriva la dichiarazione di incompatibilità entro le 48 ore dalla nomina, viene revocato immediatamente.

5.3.10 FASE 8 - FASE DI GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE

Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, che possono partecipare alla liquidazione, invitandoli a depositare o a trasmettere anche a mezzo P.E.C. la domanda di ammissione al passivo; indica altresì la data entro cui la domanda di insinuazione al passivo deve essere depositata e la data in cui il liquidatore predispone lo stato passivo.

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate a mezzo P.E.C. entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione ai creditori dello stato passivo, in assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, lo stesso predispone, entro ulteriori quindici giorni, un nuovo progetto di stato passivo che comunica con le stesse modalità del progetto modificato.

In presenza di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato. Contro il decreto può essere presentato reclamo avanti al collegio al quale non può prendere parte il giudice delegato.

Il liquidatore entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che deve assicurare una ragionevole durata della procedura.

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione.

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

5.4 ESDEBITAZIONE NELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'esdebitazione consiste nella possibilità riconosciuta al sovraindebitato di liberarsi dei debiti residui nei confronti dei creditori concorrenti non soddisfatti.

Nella Legge n. 3/2012, attualmente in vigore, l'istituto è previsto e disciplinato espressamente solo all'interno della Sezione II del Capo II dedicata alla "Liquidazione del patrimonio", Sezione (artt. 14 *ter*-14 *terdecies*) aggiunta al progetto originario con il D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012.

5.4.1 VERIFICA DEI REQUISITI

Dopo l'accesso alla procedura di liquidazione, il debitore persona fisica viene ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti se:

- a) ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- e) ha svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Il presupposto oggettivo necessario per poter accedere al beneficio è lo stato di sovraindebitamento, come previsto dal comma 1 dell'articolo 14 *ter* che sostanzialmente riproduce quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 in materia di accordo di composizione della crisi e piano del consumatore.

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi la norma, con l'impiego della locuzione "debitore persona fisica" esclude dall'esdebitazione la persona giuridica: quindi possono accedere al beneficio tutti i soggetti che hanno chiesto di essere ammessi alla procedura di liquidazione del patrimonio, mentre in caso di piano del consumatore o di accordo di composizione della crisi l'esdebitazione spetta di diritto.

Il requisito soggettivo indispensabile per l'accesso al beneficio è la meritevolezza del soggetto sovraindebitato che sussiste quando sono soddisfatti i criteri elencati alle lettere da a) ad f).

La disciplina dell'esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies è simile al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 della Legge Fallimentare per l'imprenditore fallito.

L'istituto è stato introdotto nell'ordinamento dal D.Lgs. n. 5/2006 che ha interamente sostituito il Capo IX del Titolo II (artt. 142-145) della Legge Fallimentare, disciplinante originariamente il diverso istituto della riabilitazione civile del fallito. L'articolo 14 *terdecies* ripropone, quanto ai criteri di meritevolezza, l'elencazione di cui all'art. 142, commi 1 e 2, della Legge Fallimentare¹.

La sovrapponibilità tra la Legge n. 3/2012 e la Legge Fallimentare induce ad interpretare nello stesso senso, richiamato in nota¹, anche la disposizione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 *terdecies*, quindi per creditori aventi titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione devono intendersi quelli privilegiati, i quali possono essere soddisfatti totalmente o anche solo parzialmente.

5.4.2 EVIDENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esdebitazione è esclusa:

© UNI 31

_

¹ Il richiamato comma 2, in particolare, prevede che non si può avere accesso all'esdebitazione se non sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali. Sul punto si è registrato un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 24214 del 18.11.2011, hanno affermato: "In tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 c.c., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fallimentare." (Foro it., 2011, I, 3272).

- a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Anche in relazione alle cause di esclusione non può non cogliersi la similitudine con l'articolo 142, comma 1, n. 5), della Legge Fallimentare.

La lett. a), in particolare, accentua l'attenzione dedicata dal Legislatore all'indebitamento responsabile (cd. responsible borrowing), attenzione inaugurata con la disposizione di cui all'articolo 124 *bis* del T.U.B. con la quale viene sancito che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Nel nuovo Codice della crisi e dell'Insolvenza il Legislatore, nel disciplinare dettagliatamente l'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), dà l'onere esplicito all'O.C.C. di effettuare tale valutazione che deve, poi, essere versata nella relazione particolareggiata (comma 5), alla quale il giudice (comma 7) si attiene. Nella disciplina attualmente in vigore, invece, sembrerebbe tenuto a svolgere tale funzione il solo giudice [art. 14 terdecies, commi 4 e 5 - anche se quest'ultimo richiama solo la lett. b) del precedente comma 2].

5.4.3 TIPOLOGIE DI DEBITI ESCLUSI DALL'ESDEBITAZIONE

Con l'esdebitazione non si estinguono:

- a) i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Anche in tale caso è evidente l'analogia con l'articolo 142, comma 3, della Legge Fallimentare.

5.4.4 PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI ESDEBITAZIONE

In presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, e verificata l'assenza di cause di esclusione, il sovraindebitato può proporre ricorso al fine di beneficiare dell'esdebitazione.

Il ricorso va depositato, entro l'anno successivo alla comunicazione del decreto di chiusura della liquidazione, presso il tribunale del luogo di residenza o della sede principale del sovraindebitato come si deduce dal comma 2 dell'articolo 14 *ter* che richiama espressamente l'art. 9, comma 1.

Il giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti, dichiara con decreto l'inesigibilità dei crediti integralmente o assolutamente insoddisfatti.

In ragione di quanto dispone l'art. 135, comma 4, c.p.c., il decreto del giudice non richiede la motivazione attribuendo allo stesso mera funzione di verifica di legittimità.

L'attuale normativa vigente, così come il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, nulla prevedono in merito alle modalità operative di comunicazione del decreto; pertanto, in virtù delle forti similitudini esistenti con la disciplina fallimentare, si può ritenere applicabile il comma 1, secondo periodo, dell'art. 143 della Legge Fallimentare ove è stato previsto che sia il ricorso che il decreto siano comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, dovendosi sostituire alla figura del curatore l'O.C.C.

5.4.5 IMPUGNAZIONI

Avvenuta la comunicazione del decreto, i creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo. Stando alla lettera della norma deve intendersi che solo i creditori privilegiati parzialmente soddisfatti possano proporre reclamo, anche se il Legislatore del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha espunto dal comma 3 dell'art. 282 la locuzione "non integralmente soddisfatti", quindi si può ritenere che la vera volontà legislativa sia quella di consentire a tutti i creditori la possibilità di proporre reclamo.

Il reclamo va proposto davanti allo stesso tribunale procedente (infatti del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il decreto) ai sensi dell'articolo 739 c.p.c.

L'atto introduttivo, quindi, deve essere il ricorso, mentre il procedimento segue la disciplina propria dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.).

Il comma 2 dell'art. 739 prevede che il reclamo sia proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Va notato che nel nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, il comma 3 dell'art. 282, pur richiamando espressamente l'articolo 124, che prescrive lo stesso termine, introduce nel sistema una deroga prevedendo che il reclamo sia proposto nel termine di trenta giorni.

In ogni caso, il reclamo non può più, proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del decreto in cancelleria.

In ragione del carattere perentorio dei termini, il loro spirare non consente la rimessione in termini, salvo che la parte interessata provi di essere incorsa in decadenza per cause a lei non imputabili (art. 153 c.p.c.).

Il decreto che dichiara l'esdebitazione può essere sempre revocato, su istanza dei creditori, con altro decreto dello stesso giudice, se:

a) è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del suddetto comma 2, lettera b);

b) è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

Per il decreto di revoca vale tutto quanto già detto, anche in merito al reclamo, in relazione al decreto dichiarativo dell'esdebitazione con l'unica differenza che esso, come visto, deve essere motivato.

5.5 ESDEBITAZIONE NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Nel nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza il Legislatore dedica un apposito Capo (Capo X - artt. 278-281) al procedimento di esdebitazione ed una intera Sezione (Sezione II - artt. 282 e 283) all'istituto dell'esdebitazione del sovraindebitato.

Rispetto all'attuale disciplina in vigore cambia la platea dei soggetti che possono chiedere l'esdebitazione. In virtù del richiamo fatto dal comma 3 dell'art. 278 e dall'articolo 1, comma 1, possono avere accesso al beneficio anche le società, una volta riscontrati i presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori o, in caso di società di persone, in capo ai singoli soci.

Tale apertura fuga ogni residuo dubbio circa l'intenzione del Legislatore di privilegiare in ogni caso l'istituto per recuperare l'attività economica dell'insolvente e consentirgli un nuovo inizio (fresh start).

Quanto alle modalità di accesso non sarà più necessario il ricorso del sovraindebitato entro l'anno successivo alla chiusura della procedura, in quanto l'esdebitazione opera di diritto con l'adozione del provvedimento di chiusura (art. 282, comma 1, prima parte), oppure il debitore può chiederla a partire dal terzo anno dall'apertura, quindi anche con la procedura ancora aperta ed indipendentemente dal soddisfacimento dei creditori. In tale caso sarà necessario il ricorso del sovraindebitato ed il provvedimento che dichiara l'esdebitazione ha la forma di decreto motivato (art. 282, comma 1, seconda parte).

In ultimo, il nuovo Codice introduce la disciplina relativa all'esdebitazione dell'incapiente (vedere 5.6).

5.6 ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE

L'articolo 283, comma 1, prevede che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Si possono riscontrare due differenze rilevanti rispetto alla disciplina generale dell'esdebitazione:

- 1) l'accesso all'istituto è consentito al solo sovraindebitato persona fisica;
- 2) del beneficio si potrà usufruire per una sola volta, mentre il sovraindebitato capiente può usufruirne per due volte [art. 280, comma 1, lett. e)].

Il comma 2 dell'articolo, stabilisce che possa godere dell'esdebitazione a zero l'incapiente, individuando lo stesso in colui che ha un reddito pari all'assegno sociale aumentato della metà

moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.

È stata così individuata quella parte di reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia e quindi non disponibile al soddisfacimento dei creditori.

Il comma 3 prevede che la domanda deve essere presentata tramite l'O.C.C. al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Il comma 4 ribadisce la necessità della valutazione sulla meritevolezza prevedendo che alla domanda debba essere allegata una relazione particolareggiata dell'O.C.C., comprendente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

individuando il limite oltre il quale il sovraindebitato non può ritenersi colpevole (gli atti compiuti dal debitore successivamente alla causa/evento vengono compiuti, per lo più, in stato di necessità ed i nuovi debiti contratti per pagare i debiti precedenti².

Il comma 5 prevede che l'O.C.C. debba indicare nella relazione anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita cioè deve valutare la sostenibilità dei debiti in rapporto alle sue capacità reddituali.

6 PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Si riporta di seguito l'articolo 3 del D.M. 202/2014, in base al quale:

"1. È istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

© UNI 35

-

² Cfr. "Il concetto di colpa nella legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento del consumatore" di Giuseppe Limitone, giudice del Tribunale di Vicenza e componente della Commissione Rordof.

UNI/PdR 82:2020

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell'ispettorato generale del Ministero. Il Ministero è altresì titolare del trattamento dei dati personali.

Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

- a) sezione A:
 - 1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento;
 - 2) elenco dei gestori della crisi;
- b) sezione B:
 - 1) altri organismi;
 - 2) elenco dei gestori della crisi."

Si riporta di seguito l'art. 4 del sopracitato Decreto, in base al quale:

- "1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.
- 2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.
- 3. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro, verifica:
 - a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1:
 - b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
 - c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
 - d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;
 - e) la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;
 - f) la sede dell'organismo.
- 4. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro, verifica la sussistenza dei soli requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e).

- 5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:
 - a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
 - b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private;
 - c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
 - d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata.
- 6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
- 7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purché muniti dei requisiti di cui al presente articolo.
- 8. Il responsabile verifica altresì il possesso da parte dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B dei seguenti reguisiti di onorabilità:
 - a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile:

- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
- 9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quelli di cui al comma 3, lettera c) e al comma 5, lettera c), è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera c), è dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera c), è comprovato con la produzione dell'attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto."

In relazione alla iscrizione dell'O.C.C. al Segretariato Sociale di cui all'art. 22, comma 4, lettera A, Legge n. 328/2000, che rientrano nella Sezione A (organismi iscritti di diritto a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 202/2014) del predetto Registro degli Organismi, gli stessi debbono possedere i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettere b, c, e, D.M. n. 202/2014, ossia:

- l'esistenza di un referente dotato di adeguata indipendenza;
- l'esistenza di una polizza assicurativa;
- la conformità del regolamento dell'istante ai principi del D.M. n. 202/2014.

Considerato altresì che il Segretariato Sociale, stando alla normativa speciale di cui alla Legge n. 328/2000, rientra nel Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali (artt. 8 e 22) e che, pertanto, è soggetto alla competenza delle Regioni, che hanno il compito di programmare e coordinare gli interventi sociali, stabilire i criteri di accreditamento e vigilare sulle strutture e i servizi sia pubblici che privati, eventualmente costituendo un albo dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indicate dalla normativa, è necessario il rilascio di opportuno nulla osta affinché l'Organismo possa operare nel territorio, in base a quanto legiferato da ogni Regione.

Gli O.C.C. iscritti alla Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi, non sono in alcun modo vincolati alla territorialità comunale nell'esplicazione delle proprie funzioni. Infatti, la propria competenza territoriale – se di competenza si può trattare – è estesa al circondario del Tribunale in cui sorge la sede dell'Organismo, ciò non comportando pregiudizi per quei soggetti che, residenti entro i confini circondariali dell'Ufficio Giudiziario, rivolgano le proprie istanze all'Organismo.

7 ELEMENTI PER LA FORMAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

Il funzionamento di un O.C.C. è determinato dalla presenza di almeno cinque Gestori della Crisi da Sovraindebitamento in regola con i requisiti di onorabilità e di formazione professionale specifica.

Il 27 gennaio 2018 si è concluso il periodo transitorio previsto dall'articolo 19 del D.M. 202/2014 che disponeva che "per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lett. d) e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge". Con le disposizioni di carattere transitorio sono state introdotte due deroghe temporanee, una relativa ai requisiti di formazione per l'accesso agli elenchi dei gestori e l'altra al mantenimento dei requisiti di formazione professionale continua:

- la prima deroga ha consentito, per gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti che abbiano svolto quattro procedure in ambito fallimentare o nelle vendite delegate l'esonero alla frequentazione di un corso abilitante per l'iscrizione come gestori presso gli Organismi di Composizione delle Crisi (O.C.C.);
- la seconda deroga riguardante l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso un ordine professionale ovvero presso un'università pubblica o privata.

Dal gennaio 2018, pertanto, tutti i soggetti interessati ad iscriversi o a mantenere la propria iscrizione nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento sono tenuti alla frequenza di corsi di specifica formazione e/o aggiornamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d) e 6, primo periodo.

Al fine di evitare iniziali dubbi sulla corretta interpretazione degli obblighi di mantenimento del requisito di formazione continua per quanti abbiano beneficiato della prima delle due deroghe contenute nelle disposizioni di carattere transitorio di cui innanzi, il Ministero della Giustizia ha emanato una nota distinguendo il caso di quanti siano stati iscritti beneficiando dell'esonero dal Corso di Formazione abilitante ai fini dell'iscrizione nel Registro dei gestori della crisi. Per questi soggetti l'obbligo di formazione continua biennale infatti decorre dal passato 29 gennaio 2018.

Per tutti gli altri Gestori che invece si siano iscritti a seguito della frequenza di un corso di formazione da 200 o da 40 ore, la decorrenza del biennio è fissata, dal momento dell'iscrizione nell'elenco gestori della crisi da sovraindebitamento.

UNI/PdR 82:2020

La distinzione tra le 200 e le 40 ore relative al corso abilitante sono funzione di quanto prescritto dalla norma che impone infatti una formazione standard di 200 ore ridotta a sole 40 ore "per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2" (D.M. 202/2014 art.4. comma 6), ovvero: commercialisti ed esperti contabili, avvocati e notai. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c) art.4 del D.M. 202/2014.

Gli ordinamenti professionali possono altresì individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale escludendo pertanto l'obbligo di convenzione con una Università per l'erogazione di formazione e riservando loro la facoltà di individuare specifici casi di esenzione dall'obbligo di formazione biennale.

I corsi devono prevedere specifica formazione sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.

Coloro invece che non siano iscritti ad uno degli Ordini professionali di cui sopra sono tenuti pertanto ai seguenti obblighi formativi, ai fini dell'abilitazione:

- laurea magistrale o titolo equipollente in materie economiche e giuridiche;
- conseguimento di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. Detta formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dai segretariati sociali costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dagli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai in convenzione con università pubbliche o private;
- svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore in procedure di sovraindebitamento, di un periodo di tirocinio di durata non inferiore a mesi sei che abbia così consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

ai fini del mantenimento del requisito:

 acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di commercialisti ed esperti contabili, avvocati e notai ovvero presso un'università pubblica o privata.

APPENDICE A - CHECK LIST RACCOLTA DOCUMENTALE

La presente Appendice fornisce sotto forma di check list le informazioni e la documentazione necessarie ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 03/2012.

Documentazione da recuperare necessaria per l'analisi di fattibilità:

- > Cassetto fiscale (recuperabile con codice PIN);
- Cassetto previdenziale (può recuperarlo con codice PIN);
- > Certificato dei carichi pendenti rilasciato da Agenzia delle Entrate;
- > Certificato pendenza procedure esecutive immobiliari e mobiliari
- Casellario giudiziale civile e penale
- Contratti in essere (es. locazione)
- Assicurazioni (polizze)
- > Spese condominiali degli ultimi 3 anni
- > Fatture delle utenze degli ultimi 2 anni
- > Tassa rifiuti
- > Estratti conto corrente degli ultimi 5 anni
- Depositi titoli
- Note a credito fornitori (es. Enel)
- > Estratti a ruolo
- > Atti di stipula di mutui ipotecari e relativa documentazione
- > Atti di stipula di finanziamenti e relativa documentazione
- > Atti di precetto, pignoramento e decreti ingiuntivi di ogni procedura in copia libera
- Centrale dei rischi interbancaria, Crif e CTC
- > Certificato di residenza e stato di famiglia (rilasciato dal comune)
- > Dichiarazione dei redditi degli ultimi 5 anni
- > Visura catastale generale per soggetto
- > Visura storica per soggetto
- Visura ipocatastale (per singolo gravame)
- > Richieste reddito di cittadinanza

Per le società (S.p.A. escluse poiché soggetti fallibili):

Se la risposta ad una delle 3 seguenti domande è "sì", non è fattibile:

È stato superato il limite di 200.000 euro di ricavi nell'ultimo triennio?
 È stato superato il limite di 300.000 euro di attivo patrimoniale nell'ultimo triennio?SÌ□
 I debiti dell'ultimo anno risultano superiori ai 500.000 euro?
 NO□

Se la risposta a tutte le 3 domande è "NO" procedere al recupero di:

- Dichiarazione IVA periodiche;
- > Ricostruzione analitica extra contabile della situazione dei debiti e crediti alla data di riferimento;
- Situazioni redatte dai consulenti dei 3 esercizi precedenti il deposito + situazione aggiornata;
- > Eventuali beni in proprietà dei soci;
- > Eventuali garanzie rilasciate dai soci a favore della società (si veda piano del consumatore);
- > Eventuali debiti personali dei soci, con particolare riferimento a debiti vs erario ed enti previdenziali.

Da compilare (si/no/inserire dati richiesti):

		DATI DEL RICHIEDENTE
C	OGNOME	
	OME	
	ATO A	
IL		
	ESIDENTE IN (città e CAP)	
VI		
	DDICE FISCALE	
	AIL	
	L./CELL.	
F/	X	
	SE	NON CONSUMATORE COMPILARE ANCHE
IM	PRESA/DITTA	
N/	ATURA GIURIDICA	
SE	DE LEGALE (via, n., CAP, città)	
RI	JOLO RICOPERTO	
C	ODICE FISCALE E P.IVA	
Ρ.	E.C.	
M	AIL	
TE	L./CELL.	
F/		
	Stato civile:Ci sono altre persone che perce	episcono un reddito nel Suo nucleo familiare? Se sì, indicare quante:
3.	Figli minori a carico? Se sì indic	care quanti:
4.	Tipo di lavoro svolto? Indicare s	se professionista:
5.	Dalla data:	
6.	Ci sono garanti al piano di sovra parentela con il ricorrente e valo	aindebitamento? Se sì, indicare nome e cognome del garante, gradi di ore della garanzia:
7.	Vi sono disponibilità liquide o de descrizione e il valore:	eposito titoli anche di terzi a garanzia del piano? Se sì, indicare la

8.	Sono stati già p	resenti ricorsi di s	sovraindebitament	o nei 5 anni prece	denti? S	Ì□ NO□
9.	Indicare in brev	e la/le causa/e di	sovraindebitamer	nto:		
						_
10	Sono intervenu	te condanne ner :	assegni di manten	imento?	S	Ì□ NO□
		-	i negli ultimi cinqu		_	Ìo NOo
			negli ultimi cinque		_	i□ NO□
			di quello di merca		S	Ì□ NO□
		vendita è stato in	•		S	Ì□ NO□
	•	enze per morosità			S	Ì□ NO□
		•	rso di condanna p	er evasione tributi	e IVA?	Ì□ NO□
			evasione tributi e			Ì□ NO□
18.	Elenco dei cred	liti (specificare ist	ituto, numero rapp	orto, ammontare o	del credito):	
	#	Credito 1	Credito 2	Credito 3	Credito 4	Credito 5
De	escrizione			0.00.00	0.00	0.00.00
	um. contratto					
Ti	pologia credito					
Im	iporto					
De	ebitore					
In	teressi attivi					
19.	Elenco dei debi	iti (specificare istit	tuto, numero rappo	orto, ammontare d	el debito, eventuali	sanzioni/rate in
	mora):	()	,			
	#	Debito 1	Debito 2	Debito 3	Debito 4	Debito 5
1	perti fidi– carte olving/bancomat					
	#	Debito 1	Debito 2	Debito 3	Debito 4	Debito 5
Pres	stiti/finanziamenti					
	#	Debito 1	Debito 2	Debito 3	Debito 4	Debito 5
	RIF*					1

UNI/PdR 82:2020

Mutui ipotecari					
nella casella RIF. Indica	re il progressivo co	rrispondente all'immo	obile oggetto di ipote	ca	

Agenzia delle entrate riscossione (Ex Equitalia)	Importo originario	Importo rata	Valore residuo	Prese	
				sì	NO
Dettaglio Agenzia delle Entrate riscos	sione	lm	Preser soffer		
Bollo auto				sì	NO
Tributi locali (IMU,TASI,TARI, ecc.)				sì	NO
altro				sì	NO

LOCATORI	IMPORTO	NOME LOCATORE
Affitto arretrato appartamento attuale		
Affitto arretrato appartamento precedente		
Spese condominiali		
Altro		

BENEFICIARIO / ASSEGNO DI MANTENIMENTO (ALIMENTI)	IMPORTO	PRESENZA DI S	SOFFERENZE*
figli		sì	NO
Ex moglie/marito		sì	NO

Debiti per parcelle non pagate	Debito 1	Debito 2	Debito 3	Debito 4
Nome professionista				
Importo				
Data fattura				

20. Elenco dei Beni Mobiliari (per stato del bene indicare: Buono, Discreto, Sufficiente, Obsoleto):

#	Descrizione (autoveicoli, opere d'arte, motoveicoli, software, ecc.)	Valore di mercato attuale	Anno immatricolazione/ realizzazione	Km percorsi	% possesso	Stato del Bene
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						

21. Elenco dei Beni Immobiliari (per stato del bene indicare: costruito entro 4 anni "Buono", ristrutturato entro 4 anni "Discreto", costruito o ristrutturato entro 10 anni "Sufficiente", costruito o ristrutturato entro 20 anni "Obsoleto"):

#	Immobile 1	Immobile 2	Immobile 3	Immobile 4
Descrizione (tipo imm.				
– indirizzo)				
MQ/HA				

Valore di mercato										
attuale	SÌ□	NO□		SÌ□	NO□	SÌ□	NO□	SÌ		NO□
Ipoteca Crade di inetesa	510	NO		SI□	NO□	510	NO	51		NO
Grado di ipoteca										
22. Vi sono azioni esecu Se sì, compilare la segue								SÌ□	N	O
#		debito 1	1	Lite de	ahito 2	l Lie	te debito 3	l 1	ite del	nito 4
Lite debito	Litte	acoito i		Lite de	JOILO Z		ic debito 5	L	ite dei	JILO 4
Grado di giudizio										
Valore pretesa										
Eventuali sentenze	sÌ□	N	0_	sÌ□	NO□	sÌl□	NO□	sÌ□		NO□
			[
23. Vi sono azioni di reci	upero cre	diti del	debit	ore?				SÌ□	N	O□
Se sì, compilare la segue	ente tabe	lla:								
#	Lite c	redito 1		Lite cre	edito 2	Lit	e credito 3	Li	te cre	dito 4
Lite credito										
Grado di giudizio										
Valore pretesa	- oì	N. 1		o)	NO	o)	NO	o)		NO
Eventuali sentenze	sì□	N(O	sÌ□	NO□	sÌ□	NO□	SÌ□		NO□
24. Fideiussioni Rilascia	te:									
Fideiussioni rilasciate	Escu	ısse		cedure in	Importi p	agati	Valore fideiussione	Ti	po fid	eiussione
	sì	NO	sì	NO			ildelussione			
	31	NO	31	INO						
25. Fideiussioni Ricevute	ə :									
Fideiussioni ricevute	Escusse Pro		ocedure in Importi p		valore valore		Tipo fideiussione		eiussione	
	SÌI	NO	SÌI	NO		-	fideiussione			
	On	110	- 011	110						
26. Importo ultimo stiper	ıdio: €									
27. Eventuali assegni fai		redito:	€							
28. Reddito personale a	nnuo ultin	no quin	quen	nio:						
Primo anno	Secondo	o anno		Terzo a	anno	Qu	arto anno	Q	uinto	anno
I.B.: II primo anno corrispon	ide all'anno	fiscale	più re	cente						
				_						
9. Reddito annuo quad	ro RN (anı	no fiscale	più re	ecente): €						
30. Elencare le spese m	ensili:									
•										
A) Affitto:	€									
B) Spese condominia										
C) Utenze:	€									
D) Auto:	€									
E) Spese Sanitarie:	€									
F) Altre Spese:	€									
10 44 - 24 - 7									-11 -	
					-		e responsabil	-		
dichiarazioni false o men								sume le	resp	onsabili
lella veridicità e corrette			riti co	mpilati nel	presente					
)ata		-				Fir	ma			

APPENDICE B - MODULO RICHIESTA CRIF

Spett.le

CRIF SpA (Centrale Rischi Finanziari)

Ufficio relazioni con il pubblico

Via Zanardi, 41

40131 BOLOGNA

Istanza di accesso ai dati presenti nel sistema di informazioni creditizie (art. 15 comma 10 L. 27 gennaio 2012, n.3, art. 7 D.lgs. 196/2003 e art. 8 Codice Deontologico SIC).

II sottoscr	ritto Dottnato
a	il, iscritto all'Albo di al
	_, con studio in tel,
P.E.C	
	PREMESSO
desigi	stato nominato ex art. 15 – comma 9 – (già art. 20) legge 27 gennaio 2012 n. 3 professionista nato della procedura di Composizione Crisi da Sovraindebitamento a carico delcon provvedimento in data;
-	CHIEDE
	onoscere i dati presenti nell'archivio della Centrale dei rischi finanziari a nome ,codice fiscale,
nato a	a;
- che la	a risposta venga recapitata tramite P.E.C. all'indirizzo su indicato
	IL PROFESSIONISTA DESIGNATO
	(Dott.)
Allegati:	
1.	Copia fotostatica carta d'identità Dott;
2.	Copia fotostatica carta d'identità Sig;
3.	Nomina da parte del Tribunale di;
4.	Autorizzazione da parte del Tribunale di

APPENDICE C - MODULO ACCESSO ANAGRAFE TRIBUTARIA

				D	irezione i	Regionale	della	
OCCETT	O. Assesse all	a banaba	. doti ov o	w44 402	hio o n a	1EE a	otor/ain	auice dien ett
ogg∈ii c.p.c,	O: Accesso all autorizzata	e banche dal			DIS C.p.C	. е 155-q	uater/quin	quies disp. att. - avv.
				R.G.	n.	/201	_	debitore:
	dell'allegata a						-	
avv.					,	C.F.		
	e-ma conto di							
•	rocura a margine		а	•				, 0
	l'Agenzia delle l		·='	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~
	a, ivi incluso l'							
	e tutte le inform ne nei confronti d		•					•
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					, 0	p		
A tal fine,	, richiede l'acces	so alle se	guenti band	che dati	seleziona	are con un	a X le voci	di interesse):
ANAGRA	FE TRIBUTARIA	Ą						
□ Diabia		:1: /4 \						
Dicnia	arazioni dei redd	ITI (1)						
Dodd	iti norooniti (2)							
Redu	iti percepiti (2)							
Elenc	o atti del Registr	o (3)						
ANAGRA	AFE DEI RAPPO	RTI FINA	NZIARI (4)					
			(.)					
	o degli istituti d tiene rapporti	i credito	e degli al	tri interr	nediari fir	nanziari c	on i quali	il debitore
Ai fini del	ll'assolvimento d	ei tributi s	peciali (5)	dovuti ai	sensi de	el D.P.R. 2	6/10/1972 ו	n. 648, Tab. A e
successiv	ve modificazioni o	e integraz	ioni, il sotto	scritto p	recisa ch	e la prese	nte richiesta	a è:
FSFN	NTE (causa di es	enzione.)
	= (50000 01 00	J. 10110.						· <i>)</i>
NON	ESENTE							
Allega:								
Allega:								

copia della procura conferita dal creditore procedente						
copia con attestazione di conformità del provvedimento del Presidente del Tribunale (6)						
copia con attestazione di conformità dell'istanza ex art. 492-bis presenta al Tribunale						
eventuale documentazione comprovante la causa di esenzione richiesta						
(luogo), (data) (firma digitale)						

NOTE

- (1) Ultima dichiarazione dei redditi presentata ad esclusione dei quadri contenenti dati sensibili (ad esempio, quadri FA ed RP). La ricerca salvo differente richiesta sarà effettuata avuto riguardo all'ultimo biennio. Allo stesso modo, le dichiarazioni Iva, Irap ed il modello 770, devono essere espressamente richiesti.
- (2) Certificazione dei redditi percepiti dal debitore come risultanti dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili); anche in questo caso, la ricerca salvo espressa richiesta sarà effettuata avuto riguardo all'ultimo biennio.
- (3) Estremi degli atti del registro, registrati nell'ultimo decennio, salvo espressa richiesta di un periodo più ampio. Per la visione del singolo atto è necessario presentare istanza, ai sensi della L. 241/90, all'Ufficio territoriale presso il quale lo stesso è stato registrato (cfr. art.5, lett. e, D.M. 603/1996, che prevede l'accesso nella sola forma della visione agli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi", qualora necessario per la cura o la difesa di interessi giuridicamente rilevanti del richiedente); per ottenere copia del singolo atto è necessario presentare istanza di rilascio di copia all'Ufficio territoriale presso il quale lo stesso è stato registrato, corredata da autorizzazione del giudice ai sensi dell'art.18, comma 3, D.P.R. 131/1986.
- (4) Elenco (ultima annualità disponibile alla data dell'accesso) degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari e natura degli stessi. Si precisa che non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti. I risultati della visura dell'Anagrafe dei rapporti finanziari saranno comunicati anche in caso di esito negativo.
- (5) I tributi speciali non sono dovuti in caso di:
 - 1. recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio, in ambito penale (art. 32 disp. att. codice procedura penale);
 - 2. controversie in materia di lavoro (art. 10, legge n. 533/1973);
 - 3. procedimenti ex *legge n.* 74/1987 relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni.
- (6) La conformità della copia informatica all'originale può essere apposta sul medesimo documento informatico oppure su documento informatico separato. L'attestazione di conformità va sottoscritta con firma digitale "p7m" (art.16-bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. nella L. n. 221/2012, e D.Lgs. n. 82/2005 e DPCM 13/11/2014).

Informativa sul trattamento dei dati personali sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Utente, con questa informativa l'Agenzia delle Entrate illustra come utilizzerà i dati che La riguardano, inclusi quelli da Lei forniti, e quali sono i diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679. L'Agenzia pone, infatti, costante attenzione alla protezione dei dati personali dei contribuenti.

I Suoi dati personali - compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge - verranno trattati dall'Agenzia esclusivamente per le finalità istituzionali previste dagli articoli 62 e 64 del D.Lgs. n. 300/1999 e da specifiche disposizioni normative, per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.

Il conferimento di alcuni dati è facoltativo ma la mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dar seguito alle Sue richieste.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali sono trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i Suoi dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate che si avvale di Sogei S.p.a, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo "Responsabile del trattamento".

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. I dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è indirizzo di posta elettronica: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo <u>www.garanteprivacy.it</u>





Membro italiano ISO e CEN www.uni.com www.youtube.com/normeuni www.twitter.com/normeuni www.twitter.com/formazioneuni www.linkedin.com/company/normeuni

Sede di Milano Via Sannio, 2 - 20137 Milano tel +39 02700241, Fax +39 0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma tel +39 0669923074, Fax +39 066991604, uni.roma@uni.com